

POLIZZA

Numero **F51.025.0000954469**
 Agenzia **ROMA F51**
 Canale Distribuzione **ASPEVI ROMA SRL**

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale **ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI**
 Partita Iva **04876641004**
 Indirizzo **VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1 A**
 Comune **ROMA** Provincia **RM** C.A.P. **00192**
 Cellulare per comunicazioni _____ E-mail per comunicazioni _____

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome **LO SARDO LIBERO**

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore **24:00** del **31/12/2023** Scadenza Ore **24** del **31/12/2026** Durata Anni **3** Mesi **0** Giorni **0**
 1° Quietanza **30/06/2024** Data rescindibilità ********* Periodo di mora **60**
 Frazionamento **semestrale**
 Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a **€ 195.892,68**

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza **€ 207.000,00** di cui imposte **€ 5.048,79**
 Premio lordo annuo di polizza **€ 207.000,00** di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte **€ 5.048,79**

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile **€ 100.975,60** Imposte **€ 2.524,40** Totale **€ 103.500,00**

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile **€ 100.975,60** Imposte **€ 2.524,40** Totale **€ 103.500,00**

Sconto durata poliennale ex L. 99/09: 5%. A fronte di tale riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata anche anticipatamente, rispetto alla scadenza indicata in polizza, solo se sono trascorsi i primi cinque anni di durata contrattuale.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Forma di Assicurazione **Assicurazione per categorie di persone a capitali fissi**
 Indirizzo **VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 A**
 Comune **ROMA**
 C.A.P. **00192**
 Provincia **RM**
 Nazione **0**
 Tipo di Copertura **Condizione Particolare 7B - RISCHI EXTRAPROFESSIONALI**
 Tipo di Rischio **Rischio aziende**
 Numero unità **180000**

BENEFICIARI

Beneficiario caso Morte **Gli eredi Legittimi (se non diversamente indicato mediante specifico atto contrattuale)**

GARANZIE PRESTATE
SEZIONE INFORTUNI

Prima rata	€ 100.975,60	Rate successive	€ 100.975,60	Imponibile annuo	€ 201.951,21
		Arr.	€ 90,66	Imponibile annuo	€ 100.975,68

MORTE

Somma Assicurata (per multipli di **€ 15.000,00** retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).

Descrizione Categoria Assicurati **personale assicurato**



SEZIONE INFORTUNI

Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)	180000
Saggio	0,54
Premio Minimo di Regolazione	€ 97.946,34
Regolazione Premio	SI
Estensioni di rischio operanti:	
Infortunio extraprofessionale	

INVALIDITA' PERMANENTE

Arr. € 90,80 Imponibile annuo € 100.975,53

Somma Assicurata (per multipli di retribuzione : limite massimo di somma assicurata per persona in base ai multipli di retribuzione).

€ 20.000,00

Tabella Invalidità Permanente

Tab. I.P. ANIA

Franchigia Invalidità Permanente

Deroga franchigia art. 5.1 IP Parziale

15% sulla parte di somma assicurata fino a € 20.000,00

16% sulla parte di somma assicurata oltre € 20.000,00

Descrizione Categoria Assicurati

personale assicurato

Preventivo (per multipli di retribuzione: retribuzioni in Euro)	180000
Saggio	0,54
Premio Minimo di Regolazione	€ 97.946,34
Regolazione Premio	SI
Percentuale Franchigia	15
Importo Somma Assicurata fino a	€ 20.000,00
Percentuale Franchigia	16
Importo Somma Assicurata oltre	€ 20.000,00
Estensioni di rischio operanti:	
Infortunio extraprofessionale	

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Las. 209/2005)

825 - Descrizione del rischio

si precisa che la polizza è comprensiva di garanzia: commorienza e rientro salma.

Per la garanzia invalidità permanente la somma assicurata di 20000,00 prevede una franchigia fino al 15%, se l'invalidità è superiore al 15% verrà liquidata l'intera somma assicurata.

il limite catastrofale ha una somma garantita di 20.000.000,00

Polizza con durata triennale, si prevede possibilità di disdetta ad ogni ricorrenza annuale.

2700 - Proroga termini di pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, il termine per il pagamento dei premi o delle rate successive è quello indicato nel frontespizio di polizza alla voce periodo di mora

10563 - GARANZIA I.P. - INDENNITA' PER LESIONE AL RACHIDE CERVICALE

Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente e in assenza di franchigia disciplinata sul simple di polizza, nel caso di infortunio indennizzabile che comporti la lesione al rachide cervicale (c.d. colpo di frusta) e certificata da documento emesso dal Presidio di Pronto Soccorso, l'indennizzo viene riconosciuto nella misura forfetaria di Euro 500.

Invariato il resto

31965 - RE - TACITO RINNOVO E STIPULAZIONE CONTESTUALE CON UNA POLIZZA R.C. AUTO

Si ricorda che la presente assicurazione non è un rischio accessorio correlato ad eventuali polizze che coprono il rischio r.c. auto contestualmente stipulate con la presente Impresa ed aventi come contraente un assicurato del presente contratto, con la necessaria conseguenza di obbligo di comunicazione di disdetta o di recesso secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza.

Contraente ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
IL PRESIDENTE NAZIONALE

36860 - CONSEGNA DEL DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

La contraente prende atto che ai sensi dell'art. 66 del Regolamento IVASS 40/2018 ha assunto l'obbligo di consegnare :

- ai singoli aderenti la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al presente contratto di assicurazione; e
- agli assicurati che non sostengono neanche in parte l'onere del pagamento del premio, l'informativa relativa al diritto di richiedere l'informativa all'impresa ex art. 9 comma 3 lett. b e c del Reg 41/2018.

Ai sensi dell'art. 120 quater del D.Lgs 209/2005 la consegna potrà avvenire su supporto cartaceo. Laddove possibile, la consegna avverrà mediante supporto durevole non cartaceo.

40835 - DETRAZIONE FISCALE - CLAUSOLA VALIDA SE CONTRAENTE PERSONA FISICA AI SENSI DEL D.Lgs 47/2000

La presente polizza, le successive quietanze e/o gli atti di variazione eventualmente emessi, sono documenti validi a supportare la detrazione fiscale relativamente alla specifica componente di premio nelle stesse indicato.

L'importo della effettiva detrazione è legato al rispetto dei requisiti, delle condizioni e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti da parte del soggetto titolato eventualmente ad usufruirne.

40940 - SOSPENSIONE CONTRATTO - INFORTUNI DEL CONDUCENTE SU TARGA

Qualora la copertura assicurativa fosse prestata per gli **Infortunati del Conducente su Targa** in gestione a "libro matricola", è prevista la **sospensione del contratto** alle seguenti condizioni:

il Contraente può sospendere il contratto comunicandolo all'Impresa e la sospensione decorre dalla data di emissione dell'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Il numero massimo di sospensioni annue consentite è pari a 3.

È possibile sospendere il contratto, solo se è stato corrisposto il premio assicurativo (polizza – quietanza – appendice) e la richiesta del Contraente deve avvenire lo stesso giorno in cui ha effetto l'appendice di sospensione. Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si intende annullato e il premio pagato resta acquisito dall'Impresa.

La riattivazione, avviene mediante sostituzione del contratto e con prolungamento della data di scadenza, nonché delle relative rate intermedie, per un periodo uguale a quello della sospensione.

La riattivazione del contratto è consentita solo da parte del Contraente. È possibile effettuarla sul medesimo veicolo o per un veicolo diverso purché appartenente ad un gruppo tariffario o settore di rischio previsto dal prodotto e, pertanto, con possibile ricalcolo del premio.

NON è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- polizza di durata temporanea
- polizza in cui è in atto il processo di annullamento per scadenza o sinistro in data futura
- in presenza di titoli insoluti (quietanze o appendici) – poiché è necessario prima procedere con l'incasso del premio non pagato
- polizza che assicura "Macchine operatrici" (settore tariffario VI) e "Macchine agricole" (settore tariffario VII)

42522 - Rateizzazione premio tramite SDD o Carta di Credito

Si precisa che il contenuto dell'articolo intitolato **Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per Legge** delle Condizioni di Assicurazione viene integrato con quanto segue:

Qualora sia stato accordato il frazionamento mensile e scelta la modalità di pagamento tramite addebito su conto corrente (SDD), la prima rata di premio – pari a 1/12 dell'importo annuo di polizza – deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze e il rilascio della quietanza è sostituito da conferma di pagamento tramite SMS; le modalità del pagamento delle rate successive sono disciplinate dall'allegato SEPA Direct Debit che forma parte integrante del contratto.

Se il Contraente ha optato per l'Addebito Continuativo su Carta di Credito, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell' "Allegato Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", che forma parte integrante del contratto.

E' facoltà dell'Impresa revocare il frazionamento mensile in caso di contratti pluriennali; tale facoltà potrà essere esercitata ad ogni scadenza annuale previo avviso al Contraente con preavviso non inferiore a 60 giorni; è in tal caso parimenti facoltà del Contraente recedere dal contratto con preavviso all'Impresa non inferiore a 15 giorni rispetto alla sopra citata scadenza annuale.

Invariato il resto.

539 - Abrogazione tacito rinnovo

LA PRESENTE POLIZZA CESSERÀ ALLA SUA NATURALE SCADENZA DEL 31/12/2026, SENZA OBBLIGO DI DISDETTA DELLE PARTI CONTRAENTI.

904 - Attività del Contraente

Si precisa che l'attività svolta dal Contraente è la seguente : associazione nazionale carabinieri

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e determinanti ai fini dell'accettazione del rischio:

1. salvo quanto diversamente dichiarato in polizza, gli Assicurati nominativamente indicati non sono portatori di menomazioni fisiche, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, e, in particolare, non risultano affetti da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, o delle seguenti infermità mentali: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.
2. il Contraente dichiara di non avere in corso:
 - a favore degli stessi Assicurati, altre polizze a copertura dei rischi infortuni oggetto della presente;
 - a favore di altre persone, polizze con la Vittoria Assicurazioni S.p.A., ovunque sottoscritte, a copertura di rischi aeronautici come descritto dall' art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione;qualora in seguito decidesse di stipulare altre polizze per i predetti rischi infortuni aeronautici resta sin d'ora pattuito che, nel caso in cui più Assicurati subiscano un infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico della Vittoria Assicurazioni S.p.A., in base alla presente e alle altre polizze non potrà superare la somma di Euro 6.455.715 pari a lire 12.500.007.283 complessivamente per aeromobile. Qualora gli indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere nel totale tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.
3. Il Contraente non ha avuto, nell'ultimo quinquennio, polizze infortuni annullate per sinistro.
4. I rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Società a norma dell' art. 1 del D.L. 26-9-1978, n° 576, così come convertito nella legge 24-11-1978 n° 738.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di approvare le seguenti "Condizioni di Assicurazione":


Condizioni Generali di Assicurazione - mod. PB025342-CGA-EDZ-0119

e di aver preso atto che costituiscono parte integrante della presente polizza. Per l'effetto dichiara di conoscerle e di accettarle quali condizioni contrattuali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 nonché di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con particolare riferimento a quelli di categorie particolari relativi allo stato di salute, all'appartenenza ad associazioni anche a carattere sindacale, all'origine etnica o razziale, biometrici e giudiziari, svolto da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per le finalità assicurative, con le modalità e nei termini di cui alla predetta informativa, ivi comprese le comunicazioni effettuate nei confronti dei soggetti facenti parte della "catena assicurativa" e i trattamenti dagli stessi effettuati, in qualità di titolari o responsabili, per adempiere alle menzionate finalità.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (r.) **Libero Lo Sardo**

CONTRAENTE




VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il contraente dichiara di aver ricevuto e preso atto del contenuto del Set Informativo redatto ai sensi delle vigenti disposizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private e del regolamento Ivass n.41 del 2 Agosto 2018.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (r.) **Libero Lo Sardo**

CONTRAENTE



Ad ogni effetto di legge ed anche ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 206/2005, nonché degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver conosciuto e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e precisamente :

- 2.3 - Perdita del diritto all'indennizzo se non è stata dichiarata, al momento della stipulazione o successivamente, l'esistenza di altre polizze infortuni sottoscritte dal Contraente per gli stessi Assicurati.
- 2.10 - Proroga della polizza in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza.
- 2.11 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza.
- 2.12 - Possibilità dell' Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente.
- 4.1 - Esclusioni dalla garanzia.
- 4.2 - Limiti di indennizzo, per rischi diversi da quello aeronautici, in caso di più Assicurati che subiscano un infortunio nello stesso evento.
- 4.5 - Cessazione dell' assicurazione per sopravvenienza di alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o di infermità mentali.
- 5.1 - Franchigie per invalidità permanenti parziali inferiori al 50% della totale.
- 6.2 - Infortuni aeronautici: limiti di indennizzo per aeromobile, anche per garanzie prestate con più polizze.
- 6.3 - Accantonamento dell'indennizzo in caso di responsabilità civile del Contraente.
- 8.3 - Deferimento a Collegio Medico di controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni provocate da infortunio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (r.) Libero Lo Sardo

CONTRAENTE

Avvertenza (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Nota (ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 41/2018)

Il presente contratto prevede il pagamento del premio con la periodicità indicata nella prima facciata di polizza; inoltre, si precisa che i mezzi di pagamento consentiti da Vittoria per il perfezionamento del presente contratto sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile intestati all' Impresa o all' intermediario; bonifico bancario; moneta elettronica; pagamento in conto corrente postale; pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

L'importo dovuto alla firma del presente contratto è stato incassato alla data e ora presente sulla Ricevuta di Pagamento



ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente



Intermediario in Sez. A



Intermediario in Sez. E

Cognome e Nome: TETA LUIGI

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: 01/06/2007

N.iscrizione: A000096717

Sezione: A

Responsabile dell'attività di intermediazione della

Denominazione sociale: ASPEVI ROMA SRL

Iscrizione nel registro:

Data iscrizione: 01/06/2007

N.Iscrizione: A000134034

Sezione: A

Indirizzo Sede Operativa/legale:

Indirizzo: VIA BONCOMPAGNI 16

Cap: 00187 Località: ROMA Pr: RM Telefono: 06 6798199

Sito web: [HTTPS://WWW.AGENZIEVITTORIA.COM/ROMA/](https://www.agenzievittoria.com/roma/)

E-mail: luigi.teta@agentivittoria.it

PEC: luigi.teta@pec.agentivittoria.it

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di aver messo a disposizione nei locali aperti al pubblico, oppure pubblicati sul proprio sito internet ove esistente, i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) che nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza del contratto, è possibile per il contraente richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.



Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non essere detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE , VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- b) che Vittoria Assicurazioni Spa detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità previste dalla sezione Reclami presente all'interno del DIP Aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Dichiaro che TETA LUIGI mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020.

Firma del Contraente / Assicurato
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

~~IL PRESIDENTE NAZIONALE~~

Gen. C.A. (r.) *Libero Lo Sardo*





ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: TETA LUIGI

Iscrizione al RUI:

Data: 01/06/2007

N.: A000096717

Sezione: A

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di agire in nome e per conto della Vittoria Assicurazioni Spa

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice
b) di non distribuire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
c) di non distribuire contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
d) che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come previsto dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di essere remunerato dalla Compagnia, in relazione al contratto distribuito, sulla base di una commissione inclusa nel premio assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 80.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL' ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

Le informazioni rese con il presente documento devono intendersi valide anche nel caso in cui il cliente effettui dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, fermi restando gli obblighi in capo all'impresa già previsti dalle disposizioni vigenti, nel caso di modifica delle informazioni stesse.

Dichiaro che TETA LUIGI mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento 97/2020.

Firma del Contraente / Assicurato
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gen. C.A. (r.) *Libero Lo Sardo*





ALLEGATO 4-ter

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante *apparecchiature tecnologiche*, oppure *pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi*, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome: TETA LUIGI

Iscrizione al Rui : Data 01/06/2007

N°: A000096717

Sezione: A

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario ha:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL' ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

Dichiaro che TETA LUIGI mi ha consegnato il presente documento che ricevo a titolo di nota informativa ai sensi degli artt. 56 e 68ter del Regolamento IVASS 40/2018 come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gen. C.A. (r.) Libero Lo Sardo

Firma del Contraente





Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 986

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE
RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE AI
SENSI DELL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO
IVASS 40/2018

NOME/COGNOME O DENOMINAZIONE CONTRAENTE: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI**

CF/P.IVA: **04876641004**

GENTILE CLIENTE, ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 COME MODIFICATO DAL REG. UE 2016/679, LA INFORMIAMO CHE IL PRESENTE QUESTIONARIO HA LO SCOPO DI ACQUISIRE, NEL SUO INTERESSE, INFORMAZIONI NECESSARIE A VALUTARE LA COERENZA DEL CONTRATTO CHE INTENDE SOTTOSCRIVERE RISPETTO ALLE SUE RICHIESTE ED ESIGENZE.

SONO INTERESSATO

BISOGNO

PERSONA

<input type="checkbox"/>	Assistenza
<input checked="" type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito
<input type="checkbox"/>	Tutela Legale
<input type="checkbox"/>	Offrire Garanzie
<input type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi (Linea Auto)
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito Per IP
<input type="checkbox"/>	Conservazione Dello Stato Di Salute (Linea Auto)
<input type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi/Tutela Del Reddito
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Reddito Per Ricovero
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio (Linea Trasporti)
<input type="checkbox"/>	Conservazione Dello Stato Di Salute
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio (Aereomobile)
<input type="checkbox"/>	Non Autosufficienza
<input checked="" type="checkbox"/>	Tutela Degli Eredi
<input type="checkbox"/>	Tutela Del Patrimonio

QUALI SONO LE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE?

Tutela Del Reddito

Poter contribuire a mantenere un tenore di vita adeguato per me o per la mia famiglia in caso di una mia impossibilit  di continuare a lavorare

Tutela Degli Eredi

Riconoscere la somma prevista agli eredi o beneficiari in caso di mia morte prematura, per sostenere economicamente il tenore di vita degli eredi o beneficiari designati e/o estinguere i debiti

Vittoria Assicurazioni S.p.A.



2023NAT653432190885



Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.000.000 INT. VERS. - PARTITA IVA 01329510158
CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA GALDERA, 21 - IMPRESA AUTORIZZATA
ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE
RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE AI
SENSI DELL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO
IVASS 40/2018

DISPONIBILITA' DI SPESA DEL CONTRAENTE

Desidero spendere (eventualmente limitando il valore della rendita)

Fino a 250€ Fino a 500€ Oltre 500€

EVENTUALI COPERTURE ASSICURATIVE GIA' IN ESSERE

Ho sottoscritto altri contratti con le medesime coperture presso altre Compagnie

Sì No

DURATA E PROROGA

Desidero sottoscrivere un contratto di durata

ANNUALE POLIENNALE

che nel caso di contratto di durata annuale alla scadenza si rinnova tacitamente, con possibilità di disdetta

Sì No

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. C.A. (r.) *Libero Lo Sardo*

FIRMA DEL CONTRAENTE

PRODOTTO OFFERTO

INFORTUNI CUMULATIVA

Vittoria Assicurazioni S.p.A.



2023NAT653432190885



Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INFORTUNI

Il contratto qui descritto consiste in un'assicurazione che indennizza gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza;
- di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

L'assicurazione può essere limitata ai soli infortuni professionali od extraprofessionali: in tal caso, opera esclusivamente se, al momento del sinistro, l'Assicurato risulta alle dipendenze del Contraente e svolge un'attività vincolata da un preciso orario di lavoro.

È prevista la possibilità di assicurarsi per le conseguenze di infortunio da cui derivino Morte (decesso dell'Assicurato), Invalidità Permanente (riduzione permanente dell'attitudine dell'Assicurato a svolgere una qualsiasi attività).

Il contratto prevede altresì la possibilità di assicurare gruppi di persone – omogenei per attività svolta – per le medesime garanzie e massimali, in forma non nominativa.

AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

SCONTI PER NUMERO DI ASSICURATI

Sono previsti sconti in base al numero di persone assicurate a seconda della tipologia di contraente.

PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO	Non prevista.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
SEZIONE INFORTUNI	<p>Esistono anche delle CONDIZIONI PARTICOLARI relative a garanzie supplementari valide soltanto se richiamate sul simple di polizza, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inabilità Temporanea: garantisce il pagamento di un indennizzo qualora l'infortunio abbia causato, per un periodo di tempo limitato, incapacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni. • Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali: l'assicurazione è prestata per gli infortuni di tipo professionale, ossia quelli per i quali l'istituto assicuratore di legge per gli infortuni sul lavoro provvede alla presa in carico del sinistro, quelli subiti ove l'assicurato svolge la propria attività lavorativa e quelli avvenuti "in itinere". • Limitazione della garanzia ai soli rischi extraprofessionali: l'assicurazione è prestata per gli infortuni di tipo extraprofessionale, ossia quelli subiti nell'esercizio delle attività che esulano da quelle lavorative. • Ernie addominali non determinate da infortunio: la copertura assicurativa viene estesa anche a tale casistica. • Adozione "Tabella INAIL" per i valori della garanzia Invalidità Permanente: il grado di Invalidità Permanente parziale viene accertato in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni – Industria – approvata con DPR 30/6/1965 n. 1124 come in vigore dal 24/7/2000. • Ricovero e successiva convalescenza a seguito di infortunio/gessatura: l'Impresa garantisce un importo per i seguenti eventi: in caso di ricovero in Istituto di cura reso necessario da infortunio; in alternativa ed in alternativa all'eventuale garanzia di Inabilità Temporanea, quando l'infortunio comporta gessatura, può optare per la liquidazione di una diaria giornaliera. • Uso o guida di motoveicoli: sono compresi in garanzia gli infortuni subiti durante l'uso di motoveicoli di cilindrata anche superiore a 125 c.c. • Esercizio dell'equitazione: sono compresi in garanzia gli infortuni subiti durante l'esercizio dell'equitazione, escluse gare, relative prove o allenamenti. • Immersioni con autorespiratore: la garanzia comprende gli infortuni subiti durante le immersioni. • Estensione per più rischi: si intendono operanti le estensioni previste dalle precedenti Condizioni Particolari per Ernie Addominali non determinate da infortunio, Uso o guida di motoveicoli, Esercizio dell'equitazione e Immersioni con autorespiratore. • Polizza non soggetta a proroga: con tale opzione, la polizza cesserà alla naturale scadenza finale indicata sul simple, senza obbligo di disdetta delle Parti. • Responsabilità civile del Contraente verso i dipendenti: qualora il dipendente infortunato non accetti a tacitazione dei danni subiti l'indennizzo dovuto ai sensi di polizza e avanzi verso il contraente maggiori pretese, detto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. • Personale dirigente: se al momento del sinistro l'assicurato era alle dipendenze del Contraente con qualifica di Dirigente, è previsto un particolare indennizzo per Invalidità Permanente. L'assicurazione è inoltre estesa alle malattie professionali che si manifestassero nel corso di validità della polizza. • Assicurazione in base a capitali variabili e regolata da multipli di retribuzione: l'assicurazione vale per il personale che al momento del sinistro risulti alle dipendenze del Contraente e che svolga le attività professionali indicate per singola categoria di attività. • Assicurazione in base a "persone e giornate a rischio": si assicurano le persone indicate sul simple di polizza in base alle giornate richieste dall'Assicurato per la copertura del rischio. • Associazioni sportive: l'assicurazione è operante per gli infortuni che gli iscritti e soci di tali associazioni subiscono nello svolgimento di varie attività sportive dichiarate sul simple di polizza. • Associazioni di volontariato: l'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli assicurati subiscono mentre per ordine e conto del contraente svolgono attività di volontariato. • Franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente Parziale: con tale garanzia complementare è previsto che in caso di invalidità permanente parziale non superiore ad un valore del 10% della Totale, non si procederà ad alcun indennizzo. • Valori differenziati per il caso di Inabilità Temporanea: con tale garanzia complementare, si derogano le franchigie previste dalle CgA per il caso di Inabilità Temporanea. • Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio: all'operare di tale garanzia, in caso di infortunio che comporti intervento chirurgico o ricovero (non inferiore a tre giorni) è previsto il rimborso delle spese sostenute per la degenza, assistenza medica, visite specialistiche e altri trattamenti medico-sanitari. • Rischi scolastici: l'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli assicurati – scolari/allievi/studenti – subiscono durante la permanenza a scuola, gite, passeggiate e anche all'esterno dei locali dell'istituto scolastico.



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI

Non sono assicurabili i soggetti affetti da:

- alcolismo;
- tossicodipendenza;
- A.I.D.S. o sindromi correlate;
- schizofrenie e psicosi in genere;
- epilessia;
- infermità mentali, quali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato medesimo.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni

Salvo patto speciale, non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto, da:

- a) uso e/o guida di motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 c.c., trattori e macchine agricole semoventi targati (salvo che l'uso e/o guida faccia parte dell'attività professionale dichiarata in polizza), mezzi subacquei ed aerei;
- b) uso e/o guida di veicoli o natanti a motore, nella partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti), "prove libere" all'interno di autodromi e/o motodromi, salvo che si tratti di regolarità pura;
- c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 120 giorni e a condizione che l'Assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) affezione, intossicazione, contagio;
- e) *guerra, insurrezione*;
- f) inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- g) azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;
- h) pratiche sportive ad elevato rischio infortunistico, ove non risultino ammesse ai Giochi Olimpici, per qualsiasi motivo, dal Comitato Internazionale Olimpico, nonché, comunque, la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (e quindi anche arti marziali), alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci acrobatico (e quindi anche "sci estremo" e "sci - alpinismo"), bob, hockey, rugby, football americano;
- i) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo;
- l) pratica di sport a titolo remunerativo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- m) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- n) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- o) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;
- p) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;
- q) derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro:
 - la diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici;
 - l'uso o la minaccia d'uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive.

Le garanzie prestate non operano altresì in caso di suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'Assicurato.

Limiti di copertura

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Regolazione del premio (comunicazione tardiva dati)	Non previsto	<ul style="list-style-type: none"> Euro 5.000 nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la comunicazione dei dati Euro 10.000 decorsi 30 giorni di cui sopra 	Non previsto
Morte	Non previsto	Non prevista	Entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio
Invalità Permanente Parziale	Non previsto	<p>Se presente Inabilità Temporanea:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla parte di somma assicurata fino a Euro 207.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della Totale; se l'Invalità Permanente Parziale supera il 5% della Totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta <i>percentuale</i> sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 207.000 per Invalità Permanente Parziale pari o inferiore al 10% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalità Permanente Parziale superiore al 10% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalità Permanente eccedente il 10%. Non previsto caso di Inabilità Temporanea sulla parte di somma assicurata fino a Euro 104.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalità Permanente Parziale pari o inferiore al 3% della Totale; se l'Invalità Permanente Parziale supera il 3% della Totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta <i>percentuale</i> sulla parte oltre Euro 104.000 e fino a Euro 207.000 di somma assicurata per Invalità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalità Permanente Parziale superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalità Permanente eccedente il 5% sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 207.000 per Invalità Permanente pari o inferiore al 10% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalità Permanente Parziale superiore al 10% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalità Permanente eccedente il 10% 	Entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio
Ernia operabile (in polizza previsto caso di inabilità temporanea)	Non previsto	Non prevista	Somma giornaliera fino al massimo di 30 giorni

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Ernia operabile (in polizza non previsto caso di inabilità temporanea)	Non previsto	Non prevista	Somma forfettaria di Euro 1.035
Ernia non operabile	Non previsto	Non prevista	Riconosciuti postumi invalidanti fino al 10 %
Inabilità Temporanea	Non previsto	L'indennizzo decorre: • dal 5° giorno sui primi Euro 26 di <i>somma assicurata</i> • dal 12° giorno sull'eccedenza a detti Euro 26	<ul style="list-style-type: none"> • indennità giornaliera corrisposta al 50% se l'assicurato attende in parte alle sue occupazioni • periodo massimo: 365 giorni dal giorno dell'infortunio
Polizza cumulativa	Non previsto	Non prevista	Massimo esborso Euro 2.065.830 (ridotto a Euro 516.460 per polizze con durata inferiore a 1 anno)
Infortuni aeronautici	Non previsto	Non prevista	Euro 6.455.715
Ernie addominali non determinate da infortunio	Non previsto	Non prevista	<ul style="list-style-type: none"> • se la polizza prevede l'inabilità temporanea, la stessa verrà corrisposta integralmente per un periodo massimo di 30 giorni • se la polizza non prevede il caso di inabilità temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria di Euro 1.035
Ricovero e convalescenza - gessatura	Non previsto	Non prevista	<p>1/2 diviso mille della somma assicurata complessivamente per casi di Morte e di Invalidità Permanente, con il massimo di Euro 155:</p> <p>In caso di ricovero Massimo periodo liquidato 300 giorni all'anno. Relativamente alla diaria da Convalescenza: limite di 3 volte i giorni di durata del ricovero per il caso di infortunio che non comporti applicazione di gessatura; 10 volte i giorni di durata del ricovero per il caso di infortunio che comporti l'applicazione di gessatura</p> <p>L'Impresa liquida</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intera somma assicurata per ogni giorno di ricovero • la metà della somma suddetta per ogni giorno di convalescenza successiva al Ricovero <p>Gessatura</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimo periodo liquidato 90 giorni all'anno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Responsabilità civile del Contraente verso i dipendenti	Non previsto	Non prevista	Euro 154.940 (Euro 516.460 per più assicurati)
Associazioni sportive	Non previsto	Sulla parte di somma assicurata fino a Euro 104.000 <ul style="list-style-type: none"> • 5% della totale, per le attività di pallacanestro, baseball, scherma, atletica pesante, calcio, ciclismo, pattinaggio su ghiaccio ed a rotelle, vela • 0% della totale, per le attività di pugilato e arti marziali, rugby, pesca subacquea, speleologia, sport equestri, canoa, hockey su ghiaccio e a rotelle, sci 	Non previsto
Franchigia assoluta del 10% per il caso di Invalidità Permanente Parziale	Non previsto	Non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della Totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 10% della Totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale	Non previsto
Valori differenziali il per il caso di Inabilità Temporanea	Non previsto	L'indennizzo decorre dal: <ul style="list-style-type: none"> a) 30° al 90° giorno dall'infortunio, per l'importo stabilito b) 91° al 150° giorno dall'infortunio, per l'importo di cui al punto a) aumentato del 50% c) 151° al 300° giorno dall'infortunio, per il doppio dell'importo indicato al punto a) 	Non previsto
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio	Non previsto	3 pernottamenti per ricovero	Spese effettuate nei 90 giorni successivi la data dell'infortunio
Rischi scolastici	Non previsto	Non prevista	Trasporto all'esterno: Euro 516.460 Tragitto dalla abitazione ai locali dell'Istituto: limite di un'ora prima e un'ora dopo inizio e termine orari stabiliti



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia presso cui è stata stipulata la polizza entro 5 giorni dall'infortunio, direttamente dall'Assicurato o dal Contraente o, se l'evento è ignorato dal Contraente, quando l'Assicurato o gli aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'Impresa sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all'Impresa mediante telegramma o lettera raccomandata. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine che

	<p>questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art.1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione Relativamente alle coperture infortuni non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non prevista.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data della liquidazione. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente, il pagamento dell'indennizzo viene effettuata nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito. - Adeguamento Non è previsto adeguamento del premio e delle somme assicurate.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione è sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte le persone fisiche che desiderano salvaguardare il proprio equilibrio economico dalle conseguenze legate ad un infortunio, nonché le varie associazioni sportive, di volontariato e scolastiche che vogliono tutelare i loro associati e alunni.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al **24,68%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto</p>

	<p>Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è <i>facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti</i>.</p>
Negoziazione assistita	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono <i>ripartite a metà</i>.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto denominato "Assicurazione Infortuni Cumulativa" assicura il rischio di infortunio che l'assicurato potrebbe subire nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè relative alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurati gli infortuni subiti dall'Assicurato durante lo svolgimento delle sue attività lavorative e/o durante le attività svolte nel tempo libero, ossia extraprofessionali.

L'Impresa di Assicurazione indennizza i danni subiti dall'assicurato fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono sempre esclusi gli infortuni conseguenti ad abuso di psicofarmaci o di allucinogeni, alla tossicodipendenza, a etilismo acuto, a schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici; ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato; al suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo dell'Assicurato; alla pratica di sport svolti a titolo professionale e alla pratica di sport pericolosi. Sono sempre escluse anche le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie della Sezione Infortuni sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'emessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore;
- addebito automatico sul conto corrente bancario, in caso di adesione al sistema di pagamento SEPA Direct Debit;
- addebito continuativo su Carta di Credito.

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 "Codice del Consumo") rispetto alla scadenza anniversaria.

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.